

persone che stanno a custodia di essi, e delle pensioni che loro spettano quando cessino dall'impiego. Cosicchè, davvero, nel testo della legge come oggi è venuto dal Senato, la questione della proprietà è rimasta non impregiudicata, ma bensì in favore dello Stato; nel senso cioè che la proprietà sia di questo, non nel senso che faccia parte integrante del beneficio papale.

Cosicchè, col proporre un ordine del giorno in cui si dice che la questione delle proprietà rimane impregiudicata, si diminuisce di molto, anzichè accrescere, le garanzie che ha già dal preciso testo della legge. Da questa si ritrae che spetta al Papa la manutenzione solo ordinaria dei musei, dove gli spetta anche la straordinaria dei palazzi apostolici.

Questa sostanziale differenza di espressione, che suppone una sostanziale differenza nel significato e nel valore dell'assegno, della ricognizione di godimento dei palazzi e dei musei, sarebbe scemata, diminuita dall'ordine del giorno.

La distinzione, che così abbiamo introdotta nella legge e che il Senato ha mantenuta, parrebbe che fosse oziosa e senza importanza.

La legge costituisce il godimento dei palazzi apostolici in un senso, e il godimento dei musei in un altro; coll'ordine del giorno che ci si propone, si procurerebbe invece di dare alla legge un'interpretazione che fortunatamente non comporta, nel senso cioè che i palazzi apostolici ed i musei siano del pari ed egualmente dati al Pontefice, come parte sostanziale e perpetua del beneficio suo. Ora, nè il Senato nè la Camera ha voluto, nè detto questo. Nella legge resta una riserva intesa a mantenere intatti tutti i diritti dello Stato, gli interessi altresì della cultura pubblica e dell'arte, gli interessi di ogni sorta insomma che possono essere connessi colla conservazione dei musei, delle gallerie e della biblioteca del Vaticano.

La Commissione non aveva creduto di poter andare più in là di questa riserva; non lo crede neanche ora, ed il Senato non ha creduto che si potesse recederne. Pregherei quindi la Camera di non votare un ordine del giorno che diminuisca la forza di questa riserva, e conduce l'onorevole Ruspoli alla meta opposta a quella che si era prefissa, gli fa volgere le spalle anzichè il viso al suo cammino.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, ella si è riservata la parola. Ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io accetto di gran cuore le spiegazioni che ci ha dato l'onorevole Bonghi; bisogna però che egli si metta d'accordo col presidente del Consiglio. (*Interruzioni in senso diverso*)

L'onorevole Bonghi crede, almeno dall'insieme del suo discorso mi risulta questo, che egli considera il Papato un gran beneficio, e ritiene che i beni di cui noi lo dotiamo appartengono allo Stato. Quindi cotesta istituzione, anzichè essere mondiale, è un'istituzione italiana.

Io accetto pienamente l'interpretazione che egli dà all'articolo 5. Egli ritiene che il Papato non ha che l'uso dei beni, mentre la proprietà dei medesimi è dello Stato.

BONGHI, relatore. La proprietà di che?

CRISPI. Accetto l'interpretazione che egli ha dato all'articolo. La proprietà è dello Stato.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma proprietà di che?

CRISPI. Cotesto parmi sia il suo concetto, nè più, nè meno.

L'onorevole presidente del Consiglio (il quale, quando si parla da questa parte della Camera, trova che siamo sempre mossi da diffidenze e da sospetti) crede che io abbia supposto che il Papa possa commettere dei furti. Io non l'ho mai pensato. Mi guarderei benissimo di dire, per lo meno in questa Camera, che i Papi rubino.

BONGHI, relatore. Domando la parola.

CRISPI. Quello che io aveva domandato è questo: se mai avvenisse la vendita di qualche oggetto dei musei pontificii, quali sono i mezzi di cui vi servirete per opporvi alla vendita istessa? L'onorevole Bonghi mi ha risposto, ed io accetto la sua risposta. Egli disse: la vendita sarà nulla; e siccome noi intendiamo che in tutto questo il Papa è soggetto al diritto comune, così, quando il tribunale dichiarerà la vendita nulla, il venditore si troverà con le mosche in mano. Ma questa non fu la risposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Una voce dal banco dei ministri. Ha detto lo stesso.

CRISPI. Non disse mai il modo come la nullità deve essere dichiarata.

MINISTRO PER L'INTERNO. Lascio agli avvocati il dirlo.

CRISPI. Non ci è da esclamare in questo senso!

Se l'onorevole presidente del Consiglio intendeva la cosa nei termini, come l'ha intesa l'onorevole Bonghi, avrebbe fatto le stesse dichiarazioni; al contrario egli suppose quello che io neanche aveva pensato. Non basta che una vendita sia nulla, bisogna che questa nullità sia dichiarata da un tribunale. Quando mi ammettete che il Papa (chiunque esso sia, l'attuale o il suo successore) stipulando la vendita dei beni che oggi dichiarate inalienabili, la vendita sia nulla e lo Stato possa intervenire, affinchè l'oggetto venduto non passi nelle mani del compratore, voi in questo modo provvedete all'avvenire, ed io nulla ho da opporre; sarebbe lo stesso per la dotazione della Corona.

Il Parlamento, votando la dotazione della Corona e dando al Re il godimento dei palazzi e delle ville, egli non può vendere cotesti beni; ove lo facesse, la vendita sarebbe nulla. Se ammettete le stesse regole pel Papato, allora nuocerebbe, non gioverebbe l'ordine del giorno Ruspoli, ed aveva ragione l'onorevole Bonghi di dire che esso non produrrebbe le conseguenze cui mira.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesta la parola per dire, che in verità la questione promossa